

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia



In vigore dal 01 gennaio 1999

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 1998

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Scopo del regolamento

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

- ART. 3 I soggetti interessati
- ART. 4 L'oggetto dell'accertamento con adesione
- ART. 5 Gli atti concordabili

CAPO III – NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

- ART. 6 Gli uffici competenti
- ART. 7 L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio
- ART. 8 L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente
- ART. 9 Il contraddittorio
- ART. 10 La conclusione del procedimento

CAPO IV – ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

- ART. 11 Il perfezionamento dell'adesione
- ART. 12 Le modalità di versamento delle somme dovute
- ART. 13 La rateazione dell'importo
- ART. 14 La comunicazione del contribuente

CAPO V – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- ART. 15 Gli effetti dell'adesione
- ART. 16 Le sanzioni applicabili

CAPO VI – AMBITI PARTICOLARI

- ART. 17 L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice
- ART. 18 I controlli sulla base delle dichiarazioni

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 19 Decorrenza e validità
- ART. 20 Norme transitorie
- ART. 21 Avvertenze

CAPO I

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO.

ART. 3 - I SOGGETTI INTERESSATI.

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 4 - L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali:

- imposta di pubblicità,
- imposta comunale sugli immobili,
- imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,

nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

ART. 5 - GLI ATTI CONCORDABILI.

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.

2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

CAPO III

NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE.

ART. 6 - GLI UFFICI COMPETENTI.

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

ART. 7 - L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DELL'UFFICIO.

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b. gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell' accertamento in possesso dell'ufficio;
 - c. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

ART. 8 - L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell' avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.
8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

ART. 9 - IL CONTRADDITTORIO.

1. Per ogni incontro con il Responsabile dell'Ufficio o del Tributo, che ha emesso l'atto concordabile viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

ART. 10 - LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV

ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE.

ART. 11- IL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE.

1. La definizione si realizza con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fidejussoria bancaria o assicurativa).

ART. 12 - LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE.

1. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.

ART. 13 - LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO.

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cento milioni.
2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al direttore dell' ufficio, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

ART. 14 - LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.

ART. 15 - GLI EFFETTI DELL'ADESIONE.

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude, all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 17 del presente regolamento;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

ART.16 - LE SANZIONI APPLICABILI.

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto in casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO VI

AMBITI PARTICOLARI.

ART. 17 - L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ ACCERTATRICE.

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'art. 14 e 18 del presente regolamento. Pertanto, nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

ART. 18 - I CONTROLLI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 19 - DECORRENZA E VALIDITÀ.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

ART. 20 NORME TRANSITORIE.

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 21 - AVVERTENZE.

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.____ del____ può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.”

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.